Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 giugno 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 598.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in frazione Madonna dell'Arco del comune di Sant'Anastasia (Napoli) . Pag. 2600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 599.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in zona omonima del comune di Civitavecchia (Roma) . . . . Pag. 2600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 600.
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Liberale, in quartiere Coordinato della città di Treviso . . . . Pag. 2600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 601.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Caterina, in frazione Monteleone del comune di Roncofreddo (Forlì) . Pag. 2600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958.
Convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Verona . . . . Pag 2600

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1958.
Determinazione di periodi di occupazione e di salari medi ai fini degli assegni familiari per autotrasportatori riuniti in cooperative e carovane . . . . Pag. 2604

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1958.
Modificazione all'art. 19 dello statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . Pag. 2605

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.
Approvazione della polizza integrativa di protezione familiare, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino . . . . . Pag. 2606

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1958.
Periodi medi di occupazione mensile per carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari . . . Pag. 2606

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti . . . . Pag. 2607

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1958.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia . . . . Pag. 2608

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1958.
Periodi medi di occupazione mensile per carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari . . . Pag. 2608

Avviso di rettifica: (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571) . . . . Pag. 2608

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di ratifica del secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (Disposizioni relative ai membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo) firmato a Parigi il 15 dicembre 1956 . . . . Pag. 2609

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli . . . . Pag. 2609
Vacanza della cattedra di « ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli . . . . Pag. 2609

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:
Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2609
Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag 2609
Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . Pag. 2609

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di ottantaquattro società cooperative di varie Provincie . . . . Pag 2611
Scioglimento di dodici società cooperative della provincia di Napoli . . . . Pag. 2612

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2613

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 2613

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Istituzione di servizi fonotelegrafici . . . . . Pag. 2613

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 2613

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte per il concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro . . . . Pag. 2614

Prefettura di Frosinone: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone . . . . Pag. 2614

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 21 GIUGNO 1958:

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e regolamenti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel Bollettino della Regione.

(3238)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 598.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in frazione Madonna dell'Arco del comune di Sant'Anastasia (Napoli).

N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 9 febbraio 1955, integrato con postilla e con dichiarazione entrambe del 18 gennaio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria dell'Arco, in frazione Madonna dell'Arco del comune di Santa Anastasia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 209. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 599.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di S. Francesco di Paola, in zona omonima del comune di Civitavecchia (Roma).

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 15 maggio 1955, integrato con dichiarazione del 5 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in zona omonima del comune di Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli.* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 207 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n 600.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Liberale, in quartiere Coordinato della città di Treviso.

N. 600 Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 16 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 25 novembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Liberale, in quartiere Coordinato della città di Treviso.

Visto, *il Guardasigilli·* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 208 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1958, n. 601.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Caterina, in frazione Monteleone del comune di Roncofreddo (Forlì).

N. 601. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Cristoforo e Caterina, in frazione Monteleone del comune di Roncofreddo (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli·* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 205 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958.

Convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la convenzione stipulata il 23 luglio 1923 fra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Verona, con la quale fu istituita la Scuola di ostetricia di Verona a totale carico di quell'Amministrazione provinciale;

Considerato che in data 19 luglio 1943 al fine di adeguare l'ordinamento della indicata Scuola alle norme sancite dal regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128,

sul nuovo ordinamento delle scuole di ostetricia nonchè dal regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle scuole predette, fu stipulata una nuova convenzione tra l'Amministrazione provinciale di Verona e il commissario straordinario della Scuola con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1942 per la durata di un decennio e tacitamente prorogabile per il decennio successivo;

Considerato, altresì, che quest'ultima convenzione non potè essere approvata a norma di legge, per il susseguirsi dei noti eventi politici e militari, ma di fatto è stata operante dal 1° gennaio 1942 alla data di approvazione della nuova convenzione, essendo stata allo scadere del decennio, prorogata con deliberazione dell'Amministrazione provinciale di Verona, e che pertanto, rendesi necessaria la convalida di tutta la gestione effettuata nel periodo sopraindicato, in virtù della convenzione stessa, nell'interesse della Scuola di ostetricia di Verona e dei terzi;

Ritenuta, poi, l'opportunità di approvare la nuova convenzione stipulata in data 16 novembre 1957 tra il presidente del Consiglio di amministrazione, nonchè direttore della Scuola di ostetricia, ed il presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona per il mantenimento della Scuola stessa;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice e l'art. 6 del regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, che approva il regolamento delle scuole di ostetricia;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Art. 1.

E' resa valida a tutti gli effetti la convenzione stipulata in data 19 luglio 1943 tra il preside dell'Amministrazione provinciale di Verona ed il commissario straordinario della Scuola di ostetricia di Verona per il mantenimento della Scuola predetta con effetto dal 1° gennaio 1942 per la durata di un decennio e tacitamente prorogata fino alla data di approvazione della nuova convenzione.

Art. 2.

E' approvata e resa esecutiva, limitatamente al periodo di normale validità in essa indicato, l'annessa convenzione stipulata in Verona il 16 novembre 1957 tra il presidente del Consiglio di amministrazione nonchè direttore della Scuola di ostetricia di Verona ed il presidente di quella Amministrazione provinciale, che si assume l'onere del mantenimento della Scuola.

Nessun onere deriverà, pertanto, dalla predetta convenzione a carico dello Stato.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1958

GRONCHI

MORO — MEDICI — MOTT

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1958
Registro n. 35 Pubblica istruzione, foglio n. 282

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI VERONA

N. 9056 di rep. N. 11101 di prot.

Convenzione per il mantenimento della Scuola di ostetricia di Verona

L'anno millenovecentocinquantasette, questo giorno di sabato 16 del mese di novembre, negli uffici dell'Amministrazione provinciale in piazza dei Signori n. 2, Verona, avanti di me dott. Renato Luzi, segretario generale dell'Amministrazione provinciale di Verona, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Amministrazione da cui dipende, si sono costituiti i signori:

avv. Luigi Buffatti fu Vittorio, nato a Sant'Ambrogio di Valpolicella il 29 luglio 1893, domiciliato a Verona, il quale interviene in questo atto nella sua veste di presidente dell'Amministrazione provinciale di Verona ed agisce in nome e per conto della stessa e non altrimenti in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale 30 aprile 1957, n. 10, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 27 settembre 1957, n. 16596,

prof. Aldo Martinolli fu Carlo, nato a Volterra (Pisa) il 29 novembre 1899, il quale interviene in questo atto nella sua veste di presidente del Consiglio d'amministrazione della Scuola statale di ostetricia di Verona ed agisce in nome e per conto della stessa e non altrimenti in esecuzione della deliberazione del predetto Consiglio d'amministrazione della Scuola autonoma di ostetricia di Verona ed agisce in nome e per conto della stessa e non altrimenti in esecuzione della deliberazione del predetto Consiglio d'amministrazione in data 19 ottobre 1957.

Le quali parti a me personalmente note, previa espressa rinuncia all'assistenza dei testimoni stipulano e convengono quanto appresso:

Si premette

Che per delibera del Consiglio provinciale di Verona 5 giugno 1919 esecutiva per visto prefettizio 20 stesso mese n. 6243, venne stabilito di istituire in Verona una scuola di ostetricia presso la maternità provinciale previ gli accordi e le autorizzazioni prescritte, di competenza del Ministero della pubblica istruzione;

Che tale provvedimento ebbe regolare attuazione con la convenzione stipulata presso la regia prefettura di Verona il 23 luglio 1923 col n. 344 di rep. fra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Verona;

Premesso inoltre che in data 19 luglio 1943, al fine di adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia di Verona alle nuove disposizioni previste dal regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2128, nonchè del regolamento relativo approvato con regio decreto-legge 24 luglio 1940, n. 1630, fu stipulata fra il presidente dell'Amministrazione provinciale in carica gr. uff. dottor Emo Bressan ed il prof. Giuseppe Stegagno nella veste di commissario straordinario della Scuola di ostetricia una nuova convenzione per il mantenimento della Scuola, la quale è stata operante di fatto per il periodo dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1951 ed è stata tacitamente rinnovata per un altro decennio con delibera della Deputazione provinciale di Verona in data 21 novembre 1950, n. 15/1669;

Considerato che tale convenzione di cui si allega copia, non ha potuto essere approvata a norma di legge con decreto del Capo dello Stato per il susseguirsi dei noti eventi politici e militari e che pertanto, mentre è necessario richiedere la convalida di essa a tutti gli effetti giuridici per il periodo anzidetto, è opportuno concordare un nuovo testo della convenzione, da sottoporre all'approvazione predetta, le parti convengono quanto segue:

1. — La provincia di Verona confermando gli obblighi ad essa derivanti dalla convenzione 23 luglio 1923 e dalla convenzione 19 luglio 1943, dichiara di assumere a completo suo carico ogni spesa e opera inerente e conseguente al regolare funzionamento della Scuola autonoma di ostetricia istituita in Verona con le ricordate convenzioni e comprese fra quelle espressamente previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

2. — La Scuola autonoma di ostetricia avrà sede — come la ebbe finora — nel fabbricato ove sono allogati l'Istituto provinciale di maternità ed il brefotrofio. L'Amministrazione della Provincia mette a disposizione della Scuola i propri reparti ostetrici e pediatrici di cui sopra per l'insegnamento della ostetricia e della puericoltura ed igiene infantile.

Resta convenuto fra le parti che l'Amministrazione provinciale dovrà, a richiesta del direttore della Scuola e della Università di Padova, cui è demandata la vigilanza tecnica della Scuola, apportare alla maternità quei miglioramenti, come attrezzature, numero dei letti e materiale tecnico, che fossero ritenuti necessari perchè la Scuola possa avere a sua disposizione quanto occorre per assolvere nel modo migliore i propri compiti in rapporto alle disposizioni presenti e future

Si dà atto che il reparto ostetrico ginecologico messo a disposizione della Scuola ha n. 145 letti equamente ripartiti fra ostetricia e ginecologia

3 — Il presidente del Consiglio di amministrazione della scuola, nonchè direttore della scuola, prende atto di quanto sopra e dichiara che i locali, reparti sanitari e mezzi scientifici e didattici messi a disposizione della Scuola dalla provincia di Verona, sono in piena efficienza, decorosi e sufficienti, tanto più che la sede della Maternità provinciale e del brefotrofio, è di recente costruzione.

4 — La Direzione della scuola ha a sua disposizione il personale sanitario, di assistenza e di servizio addetto, giusta l apposito regolamento organico della Maternità provinciale per il funzionamento tecnico-sanitario dei due reparti in cui la Maternità si divide: ostetrico e ginecologico La Direzione della scuola non ha però alcuna ingerenza nella amministrazione della maternità la cui gestione resta completamente disciplinata dall'apposito regolamento deliberato dal Consiglio provinciale

5 — Il Brefotrofio provinciale, pur essendo a disposizione della Direzione della scuola di ostetricia per l'insegnamento della puericoltura ed igiene infantile, ha una Direzione sanitaria propria indipendente dalla Scuola e resta disciplinato in linea tecnica amministrativa dallo speciale regolamento adottato dal Consiglio provinciale

6 — Il ruolo organico, il trattamento economico e le qualifiche del personale della Scuola sono determinati dalla tabella *A* annessa alla presente convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale

7 — Il personale già in servizio presso la Scuola autonoma di ostetricia di Verona alla data di approvazione della presente convenzione, essendo stato assunto mediante regolari concorsi e coprendo perciò posti di ruolo, conserverà lo stato di fatto e di diritto già acquisito

8 — L'Amministrazione provinciale si obbliga di corrispondere annualmente alla Scuola, stanziandole sul proprio bilancio fra le spese obbligatorie, la somma necessaria per il pagamento degli assegni al personale, nonchè una somma opportunamente calcolata, sentito il direttore, al fine di provvedere alla dotazione occorrente per il funzionamento della Scuola stessa

Le tasse di immatricolazione e d'iscrizione sono devolute alla Scuola e destinate al suo funzionamento Le soprattasse d esame sono erogate in quote uguali per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici

La tassa di diploma è devoluta all Erario

Qualora in occasione di eventuali miglioramenti economici disposti a favore degli impiegati dello Stato da estendersi anche al personale della Scuola, si rendessero necessari provvedimenti finanziari di carattere straordinario, essi dovranno opportunamente segnalarsi dal direttore della Scuola all'Amministrazione provinciale per gli incombenti di sua competenza

9 — L'Amministrazione provinciale, a prescindere dagli altri impegni summenzionati, provvederà ad accogliere, se possibile, le allieve non dimoranti in città, mediante pagamento di rette corrispondenti alle spese vive sostenute; curerà inoltre che abbiano alloggio le allieve durante i turni di pernottamento

10 — Tenuto conto che l'Amministrazione provinciale di Verona assume a suo carico l'intero onere finanziario per il mantenimento della Scuola di ostetricia, viene ad essa riconosciuto il diritto di nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione preposto alla Scuola

11 — La presente convenzione viene stipulata per un decennio a decorrere dalla data di approvazione della convenzione stessa e si intenderà tacitamente prorogata di uguale periodo in mancanza di formale preavviso da una delle parti almeno un anno prima della scadenza.

12. — L'amministrazione ed il funzionamento della Scuola nonchè lo stato giuridico del personale sono rispettivamente regolati dalle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n 2128 e nel regio decreto 24 luglio 1940, n. 1630, nonchè delle altre norme emanate successivamente e da quelle che eventualmente fossero in avvenire disposte in merito

13 — Qualora per disdetta data tempestivamente da una delle parti, la presente convenzione non venisse rinnovata e conseguentemente venisse a cessare la Scuola di ostetricia, il personale addetto alla Scuola per nomina effettuata in base alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n 2128 e al regio decreto 24 luglio 1940, n 1630, avrà facoltà di scegliere fra la liquidazione della pensione o della indennità assicurata dagli appositi Istituti di previdenza governativi, ai quali il personale stesso è iscritto a cura della Scuola, e l'eventuale passaggio nell'organico della Maternità provinciale con il trattamento economico e di carriera previsto dal suo regolamento per il personale sanitario

Il passaggio del personale di ruolo della Scuola nell'organico della Maternità provinciale è subordinato alla condizione che sussista da parte della Maternità stessa la necessità della congrua utilizzazione del personale da acquisire e comunque verrà disciplinato con tutte le norme e le modalità da stabilire nel provvedimento di cessazione della Scuola da emanarsi di concerto fra il Ministero del tesoro e quello della pubblica istruzione, intesa l'Amministrazione provinciale di Verona

14. — Verificandosi l'eventualità della chiusura della Scuola, tutto il materiale didattico e scientifico della stessa passerà a libera disposizione della Maternità provinciale di Verona.

15 — Per quanto non previsto nell'atto presente, viene fatto richiamo alle disposizioni vigenti per le Scuole di ostetricia, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n 2128, e regio decreto 24 luglio 1940, n 1630

16 — In base al disposto dell'art 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, la presente convenzione, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, è sottoposta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

TABELLA *A*

Tabella organica della Scuola di ostetricia autonoma di Verona

N. Posti	Qualifica	Parificazione gerarchica	Stipendio base annuo Lire	Aumenti stipendio
1	Professore - direttore	Personale statale appartenente alle categorie direttive con coefficiente 325	975.000	Aumenti biennali in ragione del 2,5% dello stipendio
1	Assistente .	Personale statale appartenente alla carriera direttiva con coefficiente 271	813.000	Aumenti biennali in ragione del 2,5% dello stipendio
1	Ostetrica. .	Personale statale appartenente alla carriera esecutiva inizio con coefficiente 180	540.000	
		Dopo tre anni di permanenza al coeff. 180 passa al coeff. 202	606.000	
		Dopo 8 anni di permanenza al coeff. 202 passa al coeff. 229	687.000	

Al suddetto personale verranno inoltre corrisposte le indennità di carattere generale spettanti ai dipendenti civili dello Stato, nei limiti, con le norme e alle condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti per i dipendenti medesimi.

Al professore-direttore verrà inoltre anche corrisposta la indennità di direzione prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e Venezia appartenenti al personale statale.

Piano finanziario della Scuola di ostetricia

Entrata

Tasse d'iscrizione:		
n. 11 × L. 800 =	L. 8.800 —	
n. 43 × L. 400 =	» 17.200 —	
		L. 26.000 —
Tasse d'esame:		
n. 18 × L. 700 =	L. 12.600 —	
n. 38 × L. 300 =	» 11.400 —	
		» 24.000 —
Totale		L. 50.000 —
Sbilancio a carico Provincia		» 4.609.000 —
		L. 4.659.000 —

Uscita

Stipendi ed assegni:		
direttore	L. 1.460.230 —	
assistente	» 1.336.860 —	
ostetrica	» 932.710 —	
		L. 3.729.800 —
Contributi previdenziali ed assistenziali		» 503.200 —
		L. 4.233.000 —
Compensi ed indennità varie		» 150.000 —
Materiale didattico		» 200.000 —
Spese d'ufficio		» 51.000 —
Varie		» 25.000 —
		L. 4.659.000 —

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia su tre fogli di carta bollata da L. 200 di cui si sono occupate facciate 11 e parte della presente, fu da me letto alle parti che lo hanno approvato conforme alla loro volontà in prova di che meco si firmano.

Avv. Luigi Buffatti
Prof. Aldo Martinolli
Dott. Renato Luzi, segretario.

Registrato a Verona il 19 novembre 1957 al n. 2456, vol. 296, mod. —. Esatte L. 940 Il direttore: CARUSO.

Per copia conforme per uso amministrativo
Il segretario comunale: (illeggibile)

ALLEGATO *A*

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERONA

N. 4968 di rep. N. 9242 di prot.

Convenzione per la Scuola di ostetricia

VITTORIO EMANUELLE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia

L'anno millenovecentoquarantatre, XXI E. F. questo giorno di lunedì 19 (diciannove) del mese di luglio in Verona, negli uffici dell'Amministrazione provinciale, in piazza dei Signori n. 1, avanti di me Ghedini dott. Guido, segretario generale dell'Amministrazione suddetta, autorizzato nell'interesse della Amministrazione da cui dipende, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa dall'art. 142 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934-XII, n. 383, si sono costituiti i signori:

gr. uff. dott. Emo Bressan fu Felice, nato a Cologna Veneta, che interviene in quest'atto nella sua veste di preside e legale rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Verona, autorizzato a quest'atto dalla delibera del Rettorato in data 19 giugno 1941-XIX, n. 4/57, resa esecutiva da visto prefettizio 6 agosto 1941, n. 18076/2ª, delibera che in copia autentica al presente si allega sub. *B*, integrata dalla delibera presidenziale 22 maggio 1943-XXI, n. 2/341, vista ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta del 14 maggio 1943-XXI, come da visto 17 giugno 1943, n. 13997/15, pure allegata sub. *C*, delibera ratificata dal Rettorato provinciale in seduta 4 giugno 1943-XXI;

prof. Giuseppe Stegagno fu Carlo, nato a San Michele Extra (Verona) domiciliato a Verona, che interviene in questo atto nella sua veste di commissario straordinario della Scuola di ostetricia.

Le quali parti a me personalmente note, previa espressa rinuncia alla assistenza dei testimoni, stipulano e convengono quanto appresso:

Si premette

Che per delibera del Consiglio provinciale di Verona 5 giugno 1919 esecutiva per visto prefettizio 20 stesso mese n. 6243, venne stabilito di istituire in Verona una Scuola di ostetricia presso la Maternità provinciale, previ gli accordi e le autorizzazioni prescritte di competenza del Ministero della pubblica istruzione;

Che tale provvedimento ebbe regolare attuazione con la convenzione stipulata presso la Regia prefettura di Verona il 23 luglio 1923, col n. 334 di repertorio fra il Ministero della pubblica istruzione e la provincia di Verona;

Che tale convenzione agli articoli 2, 3 e 4 stabiliva:

Art. 2. — La provincia di Verona assume a completo suo carico ogni onere e spesa inerente e conseguente all'impianto e al funzionamento di detta Scuola. Come conseguenza di tale onere, fin tanto che la scuola sussista, la Provincia dovrà fra l'altro iscrivere annualmente nei suoi bilanci e fra le spese obbligatorie:

a) un assegno per il medico direttore, il medico assistente e la levatrice primaria;

b) un fondo a calcolo, sentito il direttore, per acquisto di materiale scientifico, clinico e didattico per la biblioteca;

c) altro fondo a calcolo, pure sentito il direttore, per le spese di funzionamento della Scuola.

Art. 3. — La Provincia però incasserà le tasse scolastiche dovute dalle allieve nella misura fissata per le Scuole di ostetricia governative, meno le tasse diploma devolute all'Erario dello Stato.

Art. 4. — La Provincia cercherà, per quanto è possibile, che nei locali stessi della Maternità possano essere accolte almeno parte delle allieve come pensionanti con una retta non superiore al costo delle spese vive sostenute. Ad ogni modo curerà che possano avere conveniente alloggio nella Maternità le allieve durante i turni di pernottamento.

Che la Scuola anzidetta — sotto la vigilanza e tutela della regia Università di Padova — ha funzionato finora con piena soddisfazione delle autorità ad essa preposte e della regia Università Patavina;

Che l'Amministrazione provinciale di Verona con delibera del Rettorato 27 giugno 1940 approvò il regolamento organico per la Maternità stabilendo le retribuzioni al personale alla stessa addetto compreso quello che — quale titolare dei posti di direttore, aiuto ostetrico e ostetrica capo previsti per la Scuola — viene ad essere anche titolare dei posti analoghi dell'organico della Maternità con tutte le attribuzioni ed obblighi inerenti, intendendosi i servizi prestati dal personale stesso, sia alla Scuola che alla Maternità, compensati con le retribuzioni ricordate;

Ciò premesso, viste le disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, e particolarmente l'art. 5 in base al quale alle Scuole autonome di ostetricia è riconosciuta personalità giuridica, e le disposizioni regolamentari sancite dal regio decreto 24 luglio 1940-XVIII, n. 1630, volendo le parti adeguare l'ordinamento della Scuola di ostetricia di Verona alle nuove disposizioni, addivengono alle seguenti pattuizioni:

Art. 1. — La provincia di Verona confermando gli obblighi ad essa derivanti dalla convenzione 23 luglio 1923, dichiara di assumere a completo suo carico ogni onere e spesa inerente e conseguente al regolare funzionamento della Scuola autonoma di ostetricia istituita in Verona con la ricordata convenzione, e compresa fra quelle espressamente previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128.

Art. 2. — La Scuola autonoma di ostetricia avrà sede — come la ebbe finora — nel fabbricato ove sono allogati l'Istituto provinciale di maternità ed il brefotrofio. L'Amministra-

zione della Provincia mette a disposizione della Scuola i propri reparti ostetrici e pediatrici di cui sopra per l'insegnamento della ostetricia e della puericultura ed igiene infantile

Resta convenuto fra le parti che l'Amministrazione provinciale dovrà a richiesta della regia Università di Padova apportare alla Maternita quei miglioramenti come attrezzatura, numero di letti e materiale tecnico che fossero dalla Università anzidetta ritenuti necessari perche la Scuola possa avere a sua disposizione quanto occorre ad assolvere nel modo migliore i propri compiti in rapporto alle disposizioni presenti e future.

Si dà atto che il reparto ostetrico ginecologico messo a disposizione della Scuola avrà n. 128 letti equamente ripartiti fra ostetricia e ginecologia

Le piante allegate dall'Istituto provinciale ove ha sede la Scuola precisano la destinazione dei singoli locali e servizi ed il numero dei letti.

L'elenco allegato sub *A* precisa i mezzi scientifici e didattici messi a disposizione della Scuola

Art. 3. — Il commissario straordinario della Scuola prende atto di quanto sopra e dichiara che i locali, reparti sanitari e mezzi scientifici e didattici messi a disposizione della Scuola dalla provincia di Verona, sono in piena efficienza decorosi e sufficienti tanto piu che la sede della Maternita provinciale e del Brefotrofio, è di recentissima costruzione

Art 4. — La Direzione della scuola ha a sua disposizione il personale sanitario, di assistenza, e di servizio addetto, giusto l'apposito regolamento organico alla Maternità provinciale per il funzionamento tecnico sanitario dei due reparti in cui la Maternità si divide ostetrico e ginecologico La Direzione della scuola non ha pero alcuna ingerenza nella amministrazione della Maternità la cui gestione resta completamente disciplinata dall apposito regolamento deliberato dal Rettorato provinciale

Art 5 — Il Brefotrofio provinciale, pur essendo a disposizione della Direzione della scuola di ostetricia per l'insegnamento della puericoltura ed igiene infantile, ha una Direzione sanitaria propria, indipendente dalla Scuola e resta disciplinato in linea tecnica ed amministrativa dello speciale regolamento adottato dal Rettorato

Art 6. — L'organico della Scuola è costituito come appresso:

1) *Professore direttore* — Stipendio annuo iniziale lire 13 700 Aumenti periodici quadriennali n 3, rispettivamente di lire 600, 800, 900 Indennità servizio attivo lire 3500 annue

2) *Aiuto* — Stipendio annuo lire 11 600 Nessun aumento periodico Indennita di servizio attivo lire 2800 annue

3) *Ostetrica-maestra* — Stipendio annuo iniziale lire 4500 Aumenti periodici quadriennali tre, rispettivamente di lire 300, 400, 500 Indennità di servizio attivo lire 1300 annue

Il personale anzidetto godra inoltre delle partecipazioni ai proventi della Maternità per accoglimenti dozzinanti e per le donne non povere frequentanti il consultorio previsto dal regolamento della Maternita provinciale a favore del direttore, aiuto ed ostetrica-maestra

Queste partecipazioni saranno liquidate e pagate dalla Amministrazione provinciale sul proprio bilancio Gli assegni anzidetti vanno maggiorati del 10 % a norma della legge 16 aprile 1940-XVIII, n 237

Art 7. — L'Amministrazione provinciale si obbliga di corrispondere annualmente alla Scuola — stanziandolo nel proprio bilancio fra le spese obbligatorie — un contributo di L 45 000 Restano devolute alla Scuola interamente le tasse scolastiche a norma dell'art 14 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128

Art 8 — La Provincia cercherà, per quanto è possibile, che nei locali della Maternità possano essere accolte almeno parte delle allieve come convittrici con una retta non superiore al costo delle spese vive sostenute; ad ogni modo curerà che possano avere conveniente alloggio nella Maternità le allieve durante i turni di pernottamento

Art 9. — Tenuto conto che l'Amministrazione provinciale di Verona assume a suo carico l'intero onere finanziaro per il mantenimento della Scuola di ostetricia, viene ad essa riconosciuto il diritto di nominare un rappresentante nel Consiglio di amministrazione preposto alla Scuola.

Art. 10. — La presente convenzione viene stipulata per un decennio a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX e si intenderà tacitamente prorogata di uguale periodo in mancanza di formale preavviso da una delle parti da darsi almeno un anno prima della scadenza.

Art 11. — Qualora per disdetta data tempestivamente da una delle parti la presente convenzione non venisse rinnovata e conseguentemente venisse a cessare la Scuola di ostetricia, il personale addetto alla Scuola per nomina effettuata in base alle disposizioni di cui al regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n 2128, e del regio decreto 24 luglio 1940-XVIII, n 1630, si intenderà *ope legis* dispensato dal servizio con la scadenza del decennio senza aver diritto ad indennita alcuna a carico della provincia di Verona Esso sarà ammesso a liquidare la pensione o la indennità assicurata dagli appositi istituti di previdenza governativi, ai quali il personale stesso sara iscritto a cura della Scuola, le quante volte il Ministero non provveda a mantenerlo in servizio trasferendolo ad altra scuola, o non sia assunto a suo carico dalla provincia di Verona per il funzionamento della Maternita, senza peraltro che nessuna delle due Amministrazioni interessate assuma in argomento alcun onere.

Art 12 — Verificandosi l'eventualita della chiusura della Scuola, tutto il materiale didattico e scientifico della stessa passera a libera disposizione della Maternità provinciale di Verona.

Art. 13. — Per quanto non previsto nell'atto presente viene fatto richiamo alle disposizioni vigenti per le Scuole di ostetricia

Art 14 — In base al disposto dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, la presente convenzione per quanto concerne le tasse di registro, è sottoposta alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Prof Giuseppe Stegagno commissario straordinario per la Scuola di ostetricia

Dott Emo Bressan

Dott. Guido Ghedini, segretario.

Prefettura di Verona

N. 18244 - Div 3a San

Visto per l'esecutorietà.

Verona, addì 27 ottobre 1943 - *Il prefetto* (illeggibile).

Il presente atto col visto prefettizio di esecutività e pervenuto al protocollo della Amministrazione provinciale il 12 novembre 1953 - *Il segretario generale*. dott. Guido GHEDINI

Registrato a Verona il 22 novembre 1943 al n 1067, vol. 239, mod. 1°. Esatte L. 0,20 - *Il direttore* Gaetano ROVELLI

Copia autentica conforme all'originale per uso amministrativo.

Verona, addì 15 novembre 1957

Visto, *Il presidente*: avv. Luigi BUFFATTI

Il segretario generale: dott. Renato LUZI

(3084)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1958.

Determinazione di periodi di occupazione e di salari medi ai fini degli assegni familiari per autotrasportatori riuniti in cooperative e carovane.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari;

Considerata l'opportunità di riferire ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile i contributi e gli assegni familiari per gli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti degli autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi nelle seguenti Provincie, i salari medi e i periodi di occupazione media sono determinati come segue:

Forlì:

Gruppo trasporti di Catteo:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 15 giornate; decorrenza 1° luglio 1954.

Gruppo Autotrasportatori Materiali Edili e Alluvionali (G.A.M.E.A.) di Rimini:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 20 giornate; decorrenza 1° marzo 1954.

Gruppo carrettieri di Sant'Arcangelo di Romagna: per i camionisti ex barrocciai appartenti al gruppo:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 18 giornate; decorrenza 1° settembre 1955.

Carovana ippotrasportatori di Cattolica: per i camionisti ex barrocciai appartenenti alla Carovana:
salario medio giornaliero, L. 650; periodo medio di occupazione mensile, 20 giornate; decorrenza 1° maggio 1956.

Ravenna:

Gruppo autotrasportatori di Castiglione di Ravenna:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 18 giornate; decorrenza 1° febbraio 1954.

Nuovo gruppo autotrasportatori di Conselice:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 20 giornate; decorrenza 1° aprile 1953.

Gruppo autocarri ribaltabili di Faenza:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 20 giornate; decorrenza 1° aprile 1956.

Gruppo ribaltabili di Piangipane:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 18 giornate; decorrenza 10 gennaio 1955.

Gruppo ravennate automezzi ribaltabili Ravenna:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 20 giornate; decorrenza 1° marzo 1955.

Gruppo camionisti di Santerno:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 15 giornate; decorrenza 1° giugno 1956.

Gruppo autotrasportatori di Savio:
salario medio giornaliero, L. 600; periodo medio di occupazione mensile, 18 giornate; decorrenza 1° luglio 1954.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1958

Il Ministro: Gui

(3125)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1958.
Modificazione all'art. 19 dello statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale 10 luglio 1929;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto Ministeriale 12 agosto 1955, col quale sono state approvate modifiche allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la deliberazione del 30 aprile 1958, con la quale il Commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato ha deliberato modifiche allo statuto per quanto concerne l'istituzione della carica di vice direttore generale dell'Istituto medesimo;

Ritenuta la necessità di aggiornare lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato nel senso deliberato dal Commissario straordinario dell'Istituto stesso;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la modifica apportata con la succitata deliberazione del Commissario straordinario all'art. 19 del vigente statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il quale risulta modificato come appresso:

« Art. 19. — Il direttore generale dirige e coordina l'attività di tutti i servizi dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, del Consiglio di amministrazione dell'Officina carte-valori, del Comitato permanente e del Presidente e firma gli atti relativi; per gli atti ed ordinativi comportanti impegni verso terzi, in esecuzione di deliberazioni prese dagli organi competenti, firma congiuntamente col Presidente e, in caso di assenza o impedimento del medesimo, con un consigliere di amministrazione membro del Comitato permanente.

Il direttore generale provvede altresì alla assegnazione ai servizi ed ai trasferimenti del personale non direttivo.

Riferisce per iscritto ai Consigli di amministrazione ed al Comitato permanente sugli affari da sottoporre agli stessi.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale, questi viene sostituito a tutti gli effetti dal vice direttore generale ».

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° maggio 1958

Il Ministro: Medici

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1958
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 14. — Flammia

(3178)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1958.

Approvazione della polizza integrativa di protezione familiare, presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia anonima di Assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita complementare ad assicurazioni miste e combinate e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita complementare ad assicurazioni miste e combinate, e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

polizza integrativa denominata « protezione famigliare », relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo di una rendita pagabile dalla morte dell'assicurato fino alla scadenza del contratto con pagamento differito del capitale assicurato nella forma principale.

Roma, addì 4 giugno 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3040)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1958

Periodi medi di occupazione mensile per carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico concernente gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Arezzo:

Carovana facchini « Cavriglia » di Cavriglia: giornate 15, decorrenza 4 maggio 1957;

Carovana facchini « Sansepolcro » di Sansepolcro: giornate 18, decorrenza 3 giugno 1957;

Avellino:

Carovana facchini n. 5323 di Savignano: giornate 19, decorrenza 1° novembre 1956;

Carovana ippotrasportatori n. 5545 di Montoro Inferiore: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1956.

Bologna:

Cooperativa manovalanze ferroviarie di Bologna: giornate 26.

Brescia:

Carovana facchini di Pralboino: giornate 11;

Carovana facchini di Toscolano: giornate 26, decorrenza 17 febbraio 1957.

Cagliari:

Carovana facchini di ricarico « Ichnusa » di Cagliari: giornate 25, decorrenza 1° novembre 1956.

Campobasso:

Carovana facchini di Casacalenda: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1956.

Catania:

Cooperativa « Auriga » di Catania: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1957;

Cooperativa Esecutori Trasporti Pesanti Industriali « C.E.T.P.I. » di Catania: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1957;

Carovana facchini Granai del popolo di Catania: giornate 21, decorrenza 1° novembre 1956;

Soc. Cooperativa Artigiana Birocciai « C.A.B.E. » di Catania: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1957;

Cooperativa conducenti « S.A.C.C. » di Paternò: giornate 21, decorrenza 1° gennaio 1957.

Enna:

Carovana barrocciai « San Rocco » di Pietraperzia: giornate 26, decorrenza 1° agosto 1956.

Ferrara:

Carovana barrocciai e camionisti di Campotto d'Argenta: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1956;

Compagnia portuale fluviale di Copparo: giornate 25.

Firenze:

Carovana facchini « Dalmazia » di Firenze: giornate 10, decorrenza 1° dicembre 1956;

Carovana facchini « Filippo Corridoni » di Firenze: giornate 18, decorrenza 2 gennaio 1956;

Carovana facchini « Arno » di Fucecchio: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1956;

Carovana facchini « Valdelsa » di Castelfiorentino; giornate 21, decorrenza 1° novembre 1956;

Carovana facchini « La Querce » di Firenze: giornate 22, decorrenza 1° luglio 1956.

Gorizia:

Compagnia facchini Mercato all'ingrosso del pesce di Grado: giornate 26, decorrenza 1° febbraio 1957.

L'Aquila:

Carovana facchini « Alto Sangro » di Castel di Sangro: giornate 23.

Latina:

Carovana facchini di Gaeta: giornate 22, decorrenza 4 maggio 1957.

Lecce:

Carovana facchini « F. Capece » di Maglie: giornate 22, decorrenza 1° febbraio 1957;

Carovana ippotrasportatori di « San Nicola » di Aradeo: giornate 19.

Macerata:

Carovana facchini di Penna San Giovanni: giornate 10, decorrenza 1° aprile 1954;

Carovana facchini di Treviggiano di Cingoli: giornate 13, decorrenza 1° gennaio 1956.

Mantova:

Carovana facchini U.I.L. di Ceresara: giornate 10, decorrenza 1° agosto 1956;

Carovana facchini C.G.I.L. di Ceresara: giornate 15;

Carovana facchini U.I.L. di Sermide: giornate 25, decorrenza 1° novembre 1956.

Massa Carrara:

Carovana facchini « Liberi lavoratori apuani » di Massa Carrara: giornate 22, decorrenza 1° aprile 1957

Matera:

Carovana facchini U.I.L. di Tricarico: giornate 14, decorrenza 1° ottobre 1956;

Carovana facchini di Irsina: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1956;

Carovana ippotrasportatori « La Veloce » di Matera: giornate 14, decorrenza 1° gennaio 1956.

Milano:

Carovana facchini scalo Vittoria di Milano: giornate 21, decorrenza 12 novembre 1956;

Carovana facchini « La Ticinese » di Milano: giornate 24, decorrenza 25 febbraio 1957

Padova:

Carovana facchini « L. Morelli » di Maserà: giornate 18, decorrenza 1° settembre 1956;

Carovana caricatori e scaricatori « Concordia » di Piazzola sul Brenta: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1957;

Carovana facchini « G. Fanin » di Pontelongo: periodo 1° maggio-31 dicembre 1957: giornate 20.

Palermo:

Carovana interna Mercato comunale pesce di Palermo: giornate 20, decorrenza 19 giugno 1951.

Parma:

Carovana facchini di Capoponte di Tizzano: giornate 10, decorrenza 1° gennaio 1957;

Carovana facchini di Palanzano: giornate 26, decorrenza 1° agosto 1956.

Reggio Calabria:

Carovana facchini « G. Fanin » di Gioia Tauro: giornate 24, decorrenza 1° marzo 1957

Roma:

Carovana facchini « La Fiorente » di Roma: giornate 25, decorrenza 1° ottobre 1955;

Cooperativa « U.O.P. » di facchinaggio: giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1956.

Rovigo:

Libera carovana facchini di Porto Tolle: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1957.

Sassari:

Cooperativa gruppo facchini di Portotorres: giornate 22, decorrenza 2 luglio 1956.

Teramo:

Carovana facchini di Sant'Eligio alla Vibrata: giornate 21, decorrenza 1° dicembre 1956;

Carovana facchini di Atri: giornate 22, decorrenza 1° dicembre 1956;

Carovana facchini di Fontanelle d'Atri: giornate 23, decorrenza 1° dicembre 1956;

Carovana facchini di Nereto: giornate 23, decorrenza 1° dicembre 1956;

Carovana facchini di Castilenti: giornate 24, decorrenza 1° dicembre 1956.

Torino:

Carovana facchini « FLEMO » di Torino: giornate 26, decorrenza 1° giugno 1957.

Varese:

Carovana facchini « La Varesina » di Varese: giornate 21, decorrenza 15 novembre 1956.

Venezia:

Carovana facchini « Speranza » di Venezia: giornate 20, decorrenza 2 gennaio 1957.

Vicenza:

Carovana facchini « Cesare Battisti » di Vicenza: giornate 26, decorrenza 24 agosto 1956.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effeto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3140)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 8334, in data 21 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del dott. Loi Libero, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti, e, come tale, presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Marini Riccardo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Marini Riccardo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti è chiamato a far parte, in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Rieti, in sostituzione del dott. Loi Libero, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 8932 in data 13 maggio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per impedimento dei signori Barghini Marte e Rustici Vittorio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (C.I.S.L.) con i signori Panconesi Aldo e Beneforti Valerio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Panconesi Aldo e Beneforti Valerio sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia quali rappresentanti dei lavoratori in sostituzione dei signori Barghini Marte e Rustici Vittorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3105)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1958.

Periodi medi di occupazione mensile per carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico concernente gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile per le sottoelencate carovane e cooperative di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Catanzaro:

Carovana ippotrasportatori « Italia » di Nicastro: giornate 18, decorrenza 1° agosto 1956.

Firenze:

Carovana facchini toscana di Porta a Prato-Firenze: giornate 15, decorrenza 1° aprile 1957;

Carovana facchini « Il Castagno » di Prato: giornate 25, decorrenza 10 aprile 1957;

Carovana facchini « Libertas » piazza Stazione presso I.N.T.-Prato: giornate 26, decorrenza 1° maggio 1957;

Carovana facchini « Calenzano » di Calenzano: giornate 26, decorrenza 1° agosto 1956.

Macerata:

Carovana facchini di Civitanova Marche (Alta): giornate 12, decorrenza 2 maggio 1957.

Milano:

Carovana facchini « La Bresciana » di Milano: giornate 20, decorrenza 11 aprile 1957.

Nuoro:

Carovana facchini « Sebastiano Satta » di Nuoro: giornate 13, decorrenza 1° luglio 1957.

Pisa:

Carovana facchini stazione FF. SS. di San Frediano a Settimo: giornate 22, decorrenza 1° novembre 1953.

Reggio Emilia:

Carovana facchini Barriera Santo Stefano di Reggio Emilia: giornate 24, decorrenza 1° aprile 1957;

Carovana facchini di Castellarano: giornate 25, decorrenza 1° agosto 1957;

Carovana barrocciai ippotrainata di Correggio: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1957;

Cooperativa barrocciai di Montecchio: giornate 22, decorrenza 1° luglio 1957.

Rieti:

Carovana autonoma facchini « Il Lavoro » di Rieti: giornate 22, decorrenza 11 febbraio 1957.

Taranto:

Carovana facchini di Torricella: giornate 16, decorrenza 1° giugno 1957;

Carovana facchini di Maruggio: giornate 18, decorrenza 2 ottobre 1956;

Carovana facchini « Italia » di Monteparano: giornate 18, decorrenza 4 settembre 1956;

Carovana facchini « San Biagio » di Carosino: giornate 18, decorrenza 1° agosto 1956;

Carovana liberi facchini di Mottola: giornate 20, decorrenza 1° agosto 1957;

Carovana liberi facchini di Sava: giornate 22, decorrenza 1° maggio 1957.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1958

Il Ministro: GUI

(3138)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n 571, « Norme di esecuzione dell'art 58 delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 139 del 12 giugno 1958, all'annessa tabella *F*, in luogo di « Istituto di credito di diritto pubblico » leggasi « Istituti di credito di diritto pubblico ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica del secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (Disposizioni relative ai membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo) firmato a Parigi il 15 dicembre 1956.

Il giorno 4 giugno 1958, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 febbraio 1958, n. 214, è stato depositato presso il segretario generale del Consiglio d'Europa lo strumento di ratifica del secondo protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa (Disposizioni relative ai membri della Commissione europea dei diritti dell'uomo) firmato a Parigi il 15 dicembre 1956.

In conformità del paragrafo 2 dell'art. 6 il Protocollo, è entrato in vigore, per l'Italia, alla data suddetta.

(3092)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « clinica delle malattie nervose e mentali », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3169)

Vacanza della cattedra di « ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Napoli, è vacante la cattedra di « ragioneria generale ed applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3237)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Volterra (Pisa), di complessivi ettari 218.33.16, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2834 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta TACCHINI Leopoldo fu Federigo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 8.536.787 (lire ottomilionicinquecentotrentaseimilasettecentottantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 28 settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 56, n. di mappa 12 (p), seminativo, V, n. di mappa: 12 (p).

Foglio 56, n. di mappa 28 (p), seminativo arborato, IV, n. di mappa: 28 (p).

Corrige

Foglio 56, n. di mappa 12 (p), seminativo V, n. di mappa: 12.

Foglio 56, n. di mappa 28 (p), seminativo arborato IV, n. di mappa: 28.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2908)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1958, n. 4687/2591, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1958 (registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 187) è stato determinato in L. 806.068 (lire ottocentoseimilasessantotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 dell'8 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Montescaglioso (Matera) in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3468 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) al nome della ditta FISCHETTI Vincenzo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo, dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 805.000 (*lire ottocentocinquemila*), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2999)

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 23 aprile 1958 e 5 maggio 1958 sono state definitivamente determinate le indennità dovute per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Le predette indennità vengono corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 del 26 febbraio 1958 e n. 70 del 21 marzo 1958.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo di indisponibilità				Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		in data 23-4-1958 e 5-5-1958	Registrazione alla Corte dei conti						
						N.	Data		Data	Reg. Agr.					
			Ha.					N.		N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	CABELLA Giorgio di Luigi . .	Civitella Paganico	51.89.98	3630	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	4390/2294	20- 5-58	8	189	2.850.000	—	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma
2	CAMPANI Maria Luisa di Luigi maritata BASSI	Volterra	24.25.12	3930	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	4391/2295	20- 5-58	8	190	895.000	30.000	Id. Id.	Id.
3	DELLA GHERARDESCA Carlotta maritata ANTINORI	Monteverdi Marittimo	19.55.84	3636	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	4392/2296	20- 5-58	8	191	365.000	—	Id. Id.	Id.
4	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA « DEL MASCHERONE », con sede in Roma	Fiano Romano	21.24.39	3996	27-12-52	15 s. o. 3	22- 1-53	4393/2297	20- 5-58	8	192	4.585.000	—	Id. Id.	Id.
5	TORLONIA Anna Maria e Giulia fu Carlo	Cerveteri	277.09.80	3911	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	4394/2298	20- 5-58	8	193	23.400.000	1.410.000	Id. Id.	Id.
	Ente Puglia e Lucania														
6	MARESCA Carlo fu Benedetto .	Chieuti	70.48.51	3672	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	4395/2299	20- 5-58	8	194	3.660.000	590 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
	E. T. F. A. S.														
7	COMPAGNIA IMMOBILIARE DELLA TORRE » SOCIETA' ANONIMA, con sede in Genova	San Vito	37.67.78	—	5- 9-56	295	21-11-56	4396/2300	20- 5-58	8	195	680.000	50.000	Banca Naz. Lav. Sede di Cagliari	Cagliari
	Ente Maremma tosco-laziale														
8	CALABRESI Massimo fu Francesco	Tuscania	2.26.41	4343	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	4483/2387	20- 5-58	8	179	135.000	—	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma
9	DEL DRAGO Giovanni Urbano fu Ferdinando	Trevignano Romano e Mazzano Romano	168.75.37	3876 3877	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	4484/2388	20- 5-58	8	180	13.320.000	—	Id. Id	Id.
10	PECCHIOLI Folco fu Stanislao	Laiatico e Montecatini Val di Cecina	54.51.52	3893 3894	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	4485/2389	20- 5-58	8	181	3.480.000	—	Id. Id.	Id.
11	RUSPOLI Alessandro fu Francesco, eredi	Cerveteri	77.29.00	3900	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	4486/2390	20- 5-58	8	182	7.085.000	195.000	Id. Id	Id.
12	IRENTI Odoardo fu Iacopo .	Castelnuovo Val di Cecina	3.14.67	3851	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	4487/2391	20- 5-58	8	178	370.000	—	Id. Id.	Id.

Roma, addì 31 maggio 1958

Visto, p il *Ministro* BOTTALICO

(2909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottantaquattro società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 maggio 1958, le seguenti società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di consumo « Tusculum » con sede in Frascati (Roma), costituita con atto in data 19 giugno 1946, per notaio dott. Giuseppe Intersimone,

2) Società cooperativa agricola « L'Italica », con sede in Martano (Lecce), costituita con atto in data 16 aprile 1951, per notaio dott Pasquale Sicuro,

3) Società cooperativa agricola « Minerva - Coltivazione e lavorazione tabacchi », con sede in Minervino di Lecce (Lecce), costituita con atto in data 13 giugno 1948, per notaio dott. Mancuso Rocco;

4) Società cooperativa agricola « Lavorazione tabacchi Eraclea », con sede in Racale (Lecce), costituita con atto in data 18 marzo 1951, per notaio dott Cesare Megha,

5) Società cooperativa agricola « La Novense », con sede in Novoli (Lecce), costituita con atto in data 14 agosto 1950, per notaio dott Aldo Valentini;

6) Società cooperativa agricola « La Vittoriosa », con sede in Massafra (Taranto), costituita con atto in data 21 luglio 1950, per notaio dott Francesco Mastrobuono;

7) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Laterza (Taranto), costituita con atto in data 9 marzo 1950, per notaio dott Francesco Buonerba;

8) Società cooperativa di consumo « La Popolare », con sede in Marittima Diso (Lecce), costituita con atto in data 17 luglio 1946, per notaio dott. Giuseppe Preite,

9) Società cooperativa agricola « Brenta Novissimo Codevigo », con sede in Codevigo (Padova), costituita con atto in data 6 novembre 1955, per notaio dott Pietrogrande Luigi,

10) Società cooperativa di consumo « Popolare di consumo », con sede in Masera di Padova (Padova), costituita con atto in data 30 maggio 1947, per notaio dott. Mazzoncini Rosalfo,

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Progresso », con sede in Nocera Inferiore (Salerno), costituita con atto in data 7 agosto 1952, per notaio dott. Maranca Renato.

12) Società cooperativa edilizia « Dipendenti della Cassa di risparmio anconitana », con sede in Ancona, costituita con atto in data 23 dicembre 1953, per notaio dott Franco Ricci,

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Industriale reduci La Fiamma », con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 18 dicembre 1946, per notaio dottor Giorgio Santini,

14) Società cooperativa di consumo « Reduci tessuti e manufatti », con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 19 ottobre 1946, per notaio dott Giorgio Santini,

15) Società cooperativa agricola « Sant'Antonio », con sede in Senigallia (Ancona), costituita con atto in data 16 aprile 1953, per notaio dott. Giorgio Santini,

16) Società cooperativa edilizia « C E D I N T - Dipendenti Istituto Nazionale Trasporti », con sede in Ascoli Piceno, costituita con atto in data 24 aprile 1952, per notaio dott. Giuseppe Alleva,

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tenacia, lavoro e progresso », con sede in Avellino, costituita con atto in data 10 settembre 1948, per notaio dott Attilio Imbriani,

18) Società cooperativa agricola « Agricola San Benedetto Val di Sambro », con sede in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), costituita con atto in data 14 maggio 1950, per notaio dott. Secondo Barisone,

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Comunale lavoratori in canapa e pettinati », con sede in comune di Casalecchio (Bologna), costituita con atto in data 13 novembre 1945, per notaio dott. Alessandro Gallerani;

20) Società cooperativa edilizia « Edile Franciacorta » con sede in Nigoline di Cortefranca (Brescia), costituita con atto in data 13 giugno 1950, per notaio dott. Vezzoli Giovanni Battista;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Lombarda », con sede in Cremona, costituita con atto in data 21 marzo 1954, per notaio dott. Porro Alessandro;

22) Società agricola « Diritti e doveri », con sede in Bassiano (Latina), costituita con atto in data 17 maggio 1947, per notaio dott. Giovanni Tosti Croce,

23) Società cooperativa di consumo « Aldo Manuzio », con sede in Bassiano (Latina), costituita con atto in data 11 maggio 1946 per notaio dott. Giovanni Tosti Croce,

24) Società cooperativa di consumo « Popolare di Paganica », con sede in Paganica (L'Aquila), costituita con atto in data 22 settembre 1944, per notaio dott Giuseppe Gianfelice;

25) Società cooperativa mista « La Ricostruzione », con sede in Cese di Preturo di L'Aquila, costituita con atto in data 28 dicembre 1946, per notaio dott. Matteo Fanti,

26) Società cooperativa agricola « Unità », con sede in Carmiano (Lecce), costituita con atto in data 18 gennaio 1951, per notaio dott Luciano Bernardini,

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Maria Margotti », con sede in Governolo di Roncoferraro (Mantova), costituita con atto in data 2 dicembre 1949, per notaio dottor Alessandro Finadri,

28) Società cooperativa edilizia « Nuova Casa », con sede in Milano, costituita con atto in data 9 luglio 1956, per notaio dott. Giuseppe Bottoni,

29) Società cooperativa edilizia « Carroccio », con sede in Milano, costituita con atto in data 11 dicembre 1946, per notaio dott Giuseppe Pedalino;

30) Società cooperativa edilizia « Electra », con sede in Milano, costituita con atto in data 24 aprile 1951, per notaio dott. Giovanni Olivarese,

31) Società cooperativa di produzione e lavoro « C E L F I A - Edile Lombarda fra Italiani d'Africa », con sede in Milano, costituita con atto in data 13 marzo 1948, per notaio dott Cirillo Manfredini,

32) Società cooperativa di consumo « Ceti medi », con sede in Milano, costituita con atto in data 31 luglio 1946, per notaio dott Giosuè Antonio Longhi;

33) Società cooperativa edilizia « Edile Ambrosiana », con sede in Milano, costituita con atto in data 18 ottobre 1946, per notaio dott Guido Clerici;

34) Società cooperativa mista « C R A I A - Reduci Articoli Imballaggio e Affini », con sede in Milano, costituita con atto in data 16 gennaio 1946 per notaio dott Pietro Maissen,

35) Società cooperativa trasporto « Auto pubbliche C A P », con sede in Milano, costituita con atto in data 3 maggio 1949, per notaio dott Giovanni Smiderle,

36) Società cooperativa di consumo « Reduci Venditori », con sede in Milano, costituita con atto in data 18 maggio 1946, per notaio dott Salvatore Nocera;

37) Società cooperativa edilizia « Gondor », con sede in Milano, costituita con atto in data 27 giugno 1947, per notaio dott Alessandro Brambilla,

38) Società cooperativa edilizia « Vittime civili di guerra (Vi Ci Guerra) » con sede in Milano, costituita con atto in data 3 maggio 1948, per notaio dott Giuseppe Bottoni,

39) Società cooperativa mista « Fra lavoratori e consumatori del combustibile », con sede in Modena, costituita con atto in data 2 luglio 1945, per notaio dott Bassi Lodovico,

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « Aurora » (già Ricostruzione), con sede in San Giorgio a Cremano (Napoli), costituita con atto in data 20 ottobre 1945, per notaio dott. De Luca;

41) Società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione e lavoro », con sede in Palia (Pisa) costituita con atto in data 27 febbraio 1946, per notaio dott Gisello Orlandini;

42) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro e progresso », con sede in Crespina (Pisa), costituita con atto in data 14 agosto 1949, per notaio dott Domenico Costantino,

43) Società cooperativa edilizia « Uffici finanziari », con sede in Perugia, costituita con atto in data 5 ottobre 1953, per notaio dott Carlo Nannarone;

44) Società cooperativa edilizia « La Previdenza », con sede in Perugia, costituita con atto in data 29 settembre 1953, per notaio dott. Antonio Briganti,

45) Società cooperativa edilizia « Dipendenti U N E S », con sede in Pesaro, costituita con atto in data 29 aprile 1952, per notaio dott. Nereo Tintori;

46) Società cooperativa mista « Ugo Coccia », con sede in Roccantica (Rieti), costituita con atto in data 14 aprile 1946, per notaio dott. Renato Armati;

47) Società cooperativa di consumo « Eloisi Aldo », con sede in Torri Sabina (Rieti), costituita con atto in data 7 ottobre 1945, per notaio dott. Colalelli Adolfo,

48) Società cooperativa mista « Censi Attilio », con sede in San Polo Sabino di Tarano (Rieti), costituita con atto in data 21 aprile 1945, per notaio dott Adolfo Colalelli;

49) Società cooperativa di produzione e lavoro « Raccoglitori frattaglie », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 gennaio 1955, per notaio dott Italo Gazzilli,

50) Società cooperativa agricola « Incremento agricolo Fanocchio », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 ottobre 1950, per notaio dott Giovanni Grassi;

51) Società cooperativa di consumo « Generale Martelli », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 novembre 1944, per notaio dott. Achille Sabelli,

52) Società cooperativa di consumo « L'Alimentaria », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 gennaio 1947, per notaio dott Gioacchino Colizzi,

53) Società cooperativa edilizia « Esperanda », con sede in Roma, costituita con atto in data 3 aprile 1952, per notaio dott. Mario Fua,

54) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italiana lavoratori edili », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 gennaio 1954, per notaio dott Romualdo Manoni;

55) Società cooperativa edilizia « Imera », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 gennaio 1951, per notaio dott Vincenzo Colapietro,

56) Società cooperativa edilizia « Immobiliare appartamenti », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 novembre 1950, per notaio dott Angelo Angotti,

57) Società cooperativa edilizia « Esculapio », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 ottobre 1950, per notaio dott. Agostino Balsi,

58) Società cooperativa edilizia « Escelsior », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 dicembre 1949, per notaio dott Mario Mossolin;

59) Società cooperativa di produzione e lavoro « Unione patrioti d Italia generale Simone Simoni » con sede in Roma costituita con atto in data 30 aprile 1945, per notaio dott Olinto De Vita,

60) Società cooperativa edilizia « Edilgraf », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 febbraio 1949, per notaio dott Pietro Pomar,

61) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Cartaria », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 novembre 1945, per notaio dott Emanuele Dragonetti,

62) Società cooperativa mista « Infermieri e disinfettori », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 luglio 1944, per notaio dott. Mario Formica,

63) Società cooperativa di consumo « Dipendenti del Giornale d Italia », con sede in Roma costituita con atto in data 23 agosto 1944, per notaio dott Alfredo Gardelli,

64) Società cooperativa di consumo « La ferroviaria », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 ottobre 1944, per notaio dott. Carmelo Schillaci,

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « La floreale fra tecnici e lavoratori giardinieri e floricultori », con sede in Roma, costituita con atto in data 25 marzo 1946, per notaio dott Mario Farmica,

66) Società cooperativa di consumo « Il ferroviere combattente », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 gennaio 1947, per notaio dott Giovanni Marini;

67) Società cooperativa di consumo « Impiegati A N A S », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 marzo 1947, per notaio dott Domenico Sciamanda,

68) Società cooperativa edilizia « Il tetto », con sede in Roma, costituita con atto in data 6 novembre 1946, per notaio dott Vladimiro Capasso;

69) Società cooperativa di produzione e lavoro « La saetta », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 febbraio 1946, per notaio dott Giovanni Marini;

70) Società cooperativa edilizia « Fiorema », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 luglio 1953, per notaio dott Italo Gazzilli;

71) Società cooperativa edilizia « Giardino », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 luglio 1952, per notaio dott. Renato Armati;

72) Società cooperativa di consumo « Dipendenti Società Motor », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 agosto 1944, per notaio dott Angelo Angotti;

73) Società cooperativa di consumo « Francesco Vespignani », con sede in Roma costituita con atto in data 13 marzo 1945, per notaio dott Michele Tuccari,

74) Società cooperativa di produzione e lavoro « Boschiva Enrico Toti », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 agosto 1947, per notaio dott Francesco Cavallaro,

75) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro e Patria », con sede in Roma, costituita con atto in data 18 luglio 1946, per notaio dott Fulgenzio Panzironi,

76) Società cooperativa di consumo « L U C I. - Libera Unione Consumatori Italiani », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 settembre 1944, per notaio dott Ulisse Rinaldi;

77) Società cooperativa di consumo « La fiduciaria », con sede in Roma, costituita con atto in data 20 novembre 1946, per notaio dott. Alfredo Gardelli,

78) Società cooperativa agricola « La colonica », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 febbraio 1943, per notaio dott Carlo Capo;

79) Società cooperativa di consumo « La consortile », con sede in Roma, costituita con atto in data 24 aprile 1945, per notaio dott Guido Schillaci,

80) Società cooperativa di consumo « Labor studium », con sede in Roma, costituita con atto in data 28 maggio 1948, per notaio dott Aliberti Ernesto,

81) Società cooperativa di produzione e lavoro « Labor », con sede in Roma, costituita con atto in data 2 maggio 1946, per notaio dott Giovanni Marini,

82) Società cooperativa di produzione e lavoro « La bonificatrice », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1945, per notaio dott Domenico Sciamanda,

83) Società cooperativa di produzione e lavoro « L Orione », con sede in Roccapiemonte (Salerno), costituita con atto in data 4 luglio 1952, per notaio dott Terrone Aniello,

84) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori maseratesi », con sede in Maserada (Treviso), costituita con atto in data 24 agosto 1945, per notaio dott Alberto Alberti;

(3010)

Scioglimento di dodici società cooperative della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 maggio 1958 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa di consumo « Don Minzoni », con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita l'8 maggio 1945 per notaio dott E Ferrario,

2) Società cooperativa « G Matteotti », con sede in Mugnano (Napoli), costituita il 15 luglio 1945 per notaio dottor A Riggiero,

3) Società cooperativa di consumo « La Flegrea », con sede in Napoli, costituita con atto in data 14 ottobre 1945 per notaio dott A Staffa,

4) Società cooperativa di consumo « San Vitalianese », con sede in San Vitaliano (Napoli), costituita con atto in data 15 dicembre 1945 per notaio dott Erbari,

5) Società cooperativa edile « C E M », con sede in Marano (Napoli), costituita con atto in data 3 ottobre 1946 per notaio dott Nicola Monda,

6) Società cooperativa « Trasporto », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita con atto in data 9 gennaio 1946 per notaio dott Giovanni De Falco,

7) Società cooperativa « Giovanni Bovio », con sede in Napoli, costituita con atto in data 10 novembre 1945 per notaio dott Brancaccio,

8) Società cooperativa « Sant'Anna », con sede in Boscoreale (Napoli), costituita con atto in data 10 novembre 1945 per notaio dott. Eustacchio Menzione;

9) Società cooperativa « Libertas », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita con atto in data 5 dicembre 1945 per notaio dott. De Falco Giovanni;

10) Società cooperativa « Gino Alfani », con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita con atto in data 9 agosto 1945 per notaio dot t De Falco Giovanni;

11) Società cooperativa di consumo « Tra dipendenti comunali », con sede in Gragnano (Napoli), costituita con atto in data 30 dicembre 1945 per notaio dott. Valentino Varone,

12) Società cooperativa « Ricostituzione », con sede in Gragnano (Napoli), costituita con atto in data 9 novembre 1945 per notaio dott Mario Gentile.

(2927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

Corso dei cambi del 20 giugno 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,77	624,80	624,80	624,85	624,80	624,80
$ Can	648,68	648,80	648,50	648,75	648,40	648,77	648,85	648,70	648,75	648,75
Fr Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,81	145,80	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,15	90,17	90,16	90,17	90,20	90,15	90,17	90,17	90,15	90,14
Kr N	87,11	87,13	87,12	87,12	87,10	87,10	87,13	87,15	87,10	87,10
Kr Sv.	120,49	120,51	120,52	120,53	120,55	120,50	120,51	120,50	120,49	120,50
Fol	164,73	164,70	164,68	164,71	164,65	164,73	164,71	164,75	164,74	164,72
Fr. B	12,50	12,51	12,50875	12,51	12,50	12,51	12,50875	12,50	12,50	12,50
Fr Fr.	148,45	148,15	148,20	148,22	148,10	148,35	148,20	148,40	148,35	148,35
Fr Sv. acc.	142,52	142,53	142,53	142,55	142,45	142,52	142,54	142,55	142,51	142,54
Lst	1743,10	1743,70	1743,70	1743,75	1742,50	1743,05	1743,75	1743,75	1742,95	1743,75
Dm occ	148,97	149,02	149,02	149 —	148,95	148,97	149,02	149 —	148,96	149,02
Scell Aust.	24,07	24,07	24,06	24,075	24,05	24,07	24,07625	24,07	24,07	24,07

Media dei titoli del 20 giugno 1958

Rendita 3,50 % 1906	63,70
Id 3,50 % 1902	60,65
Id 5 % 1935	98,45
Redimibile 3,50 % 1934	85,025
Id 3,50 % (Ricostruzione)	78,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,70
Id 5 % (Riforma fondiaria)	87,825
Id 5 % 1936	98,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	86,725

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	96,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	96,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	648,80
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,17
1 Corona norvegese	87,125
1 Corona svedese	120,52
1 Fiorino olandese	164,71
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	148,21
1 Franco svizzero acc.	142,545
1 Lira sterlina	1743,75
1 Marco germanico	149,01
1 Scellino austriaco	24,076

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

N A-74 del 31 maggio 1958, concernente l'Accordo di pagamento con l'Albania (n. 5)

A-75 del 31 maggio 1958, concernente lo scarico di impegni per importazioni ed esportazioni di merci. Segnalazioni all Ufficio.

(3168)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizi fonotelegrafici

Si partecipa che in data 24 maggio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Quarto (Napoli), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Marano.

(3011)

In data 12 maggio 1958 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l agenzia postale di Polella di San Lucido (Cosenza).

(3012)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 marzo 1958, dal signor Milloch (Miloch) Enrico, nato a Visco (Udine), il 10 giugno 1923, residente a Trieste in via Coroneo ex 9, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Milocco;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Milloch (Miloch) Enrico, è ridotto nella forma italiana di Milocco.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Perchiani Giuseppina, nata a Parenzo il 29 settembre 1915, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 maggio 1958

Il vice prefetto: PASINO

(2868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte per il concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1958, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 153, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 21 aprile 1958, col quale è stato indetto un concorso per esami a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro;

Decreta:

Le prove scritte per il concorso a ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del tesoro avranno luogo in Roma nei giorni 28, 29 e 30 luglio 1958.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1958

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1958
Registro n. 14, *foglio n.* 251

(3170)

PREFETTURA DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 53504 del 28 maggio 1957, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto prefettizio n. 7855 del 26 febbraio 1958;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei formata dalla predetta Commissione,

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa.

1. Bianchi dott. Orlando	punti	53,267 su 100
2. Atella dott. Fernando	»	51,797 »
3 Di Costanzo dott. Luigi	»	51,560 »
4. Pascarella dott. Antonio	»	49,851 »
5. Sarra dott Giovanni	»	49,365 »
6. Vicini dott Antonio	punti	48,886 su 100
7. Diamanti dott Maurizio	»	48,850 »
8. Panaccione dott Italo	»	48,735 »
9. De Bernardis dott. Alberigo	»	48,352 »
10. Ferri dott Egisto	»	48 — »
11. Ferraro dott. Antonio	»	47,851 »
12. Schiavi dott. Giuseppe	»	47,562 »
13. Giordano dott Goffredo	»	46,500 »
14. Pozzuoli dott. Rocco	»	46,358 »
15. Moretti dott. Luigi	»	46,225 »
16. Facchielli dott. Arcadio	»	46,048 »
17. Fanelli dott. Antonio, nato il 4 luglio 1926	»	45 — »
18. Di Donato dott. Valerio, nato il 19 luglio 1929	»	45 — »
19 Celani dott. Evaldo	»	44,986 »
20. Abate dott Giuseppe	»	43,443 »
21. Cichetti dott. Roberto	»	43,368 »
22. Lauri dott. Vincenzo	»	42,898 »
23. Azzoli dott. Pietro	»	41,530 »
24. Caruso dott. Ennio	»	41,397 »
25. Baldassarra dott. Umberto	»	40,970 »
26. Gaito dott. Gino	»	39 — »
27. Patini dott. Roberto, nato il 17 luglio 1929	»	38,812 »
28. Pecora dott Luigi, nato il 19 dicembre 1929	»	38,812 »
29. Romano dott. Renzo	»	38,085 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 7 giugno 1958

Il prefetto: CHIARAMONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956,

Viste le domande dei concorrenti, con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto l'art 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265,

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa, per la condotta a fianco di ognuno segnata:

1) Bianchi dott. Orlando: Consorzio tra i comuni di Isola Liri e Castelliri,

2) Atella dott Fernando: Picinisco, condotta unica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 7 giugno 1958

Il prefetto CHIARAMONTE

(3036)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.